COMMISSIONE XI

LAVORO - EMIGRAZIONE - COOPERAZIONE - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA POST-BELLICA - IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

LXXIII.

SEDUTA DI VENERDÌ 23 NOVEMBRE 1951

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **RAPELLI**

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 632

Disegni di legge (*Discussione e approvazione*):

Riapertura del termine stabilito per i versamenti al Fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e di capitalizzazione. (*Modificato dalla X Commissione permanente del Senato*). (2070-B) . . 632

PRESIDENTE 632

Determinazione dell'ammontare del contributo a carico del bilancio dello Stato per le spese di funzionamento dello Ispettorato del lavoro. (2149) . . . 632

PRESIDENTE 632, 633
MAGLIETTA 633
SABATINI 633
DEL BO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 633

Modificazioni alla legge 22 marzo 1908, n. 105, sull'abolizione del lavoro notturno dei fornai. (2273) 633

PRESIDENTE 633, 634
REPOSSI, *Relatore* 633, 634
PALENZONA 634
DEL BO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 634
MAGLIETTA 634

PAG.

Interpretazione autentica dell'articolo 13 della legge 26 aprile 1934, n. 653, relativo alla definizione del periodo di lavoro notturno vietato alle donne e agli adolescenti. (*Approvato dalla X Commissione permanente del Senato*). (2275) 635

PRESIDENTE 635
REPOSSI, *Relatore* 635
VENEGONI 635
PALENZONA 635

Previdenza e assistenza dei giornalisti. (*Approvato dalla X Commissione permanente del Senato*). (2282) 635

PRESIDENTE 635, 636
PRETI 636
VENEGONI 636
BIASUTTI 636

Proposta di legge (*Discussione e non approvazione*):

DI VITTORIO e SANTI: Mantenimento al lavoro dei lavoratori congedati dal servizio militare di leva. (774). . . . 636

PRESIDENTE 636, 637, 638, 639
COLLEONI, *Relatore* 636, 638
SABATINI 637, 638, 639
SANTI 637, 638, 639
PALENZONA 637, 639
BIASUTTI 637
VENEGONI 637, 639
MAGLIETTA 637, 638
DEL BO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . . 637, 638

PAG.

REPOSSI 638
ZACCAGNINI 639
FORESI 639
BARTOLE 639

Votazione segreta:

PRESIDENTE 639

La seduta comincia alle 9,15.

BARTOLE, *ff. Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati: Leone-Marchesano, Martini Fanoli Gina e Pastore.

Discussione del disegno di legge: Proroga del termine stabilito per i versamenti al Fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e di capitalizzazione. (Modificato dalla X Commissione permanente del Senato). (2070-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Proroga del termine stabilito per i versamenti al Fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento ai contratti di assicurazione e di capitalizzazione.

Riferirò, brevemente, io stesso su questo disegno di legge che, già approvato dalla nostra Commissione, torna oggi al nostro esame, avendovi la X Commissione del Senato apportato una modificazione all'articolo 1, spostando al 30 giugno 1952, anziché al 31 dicembre 1951, il termine stabilito con la legge 12 dicembre 1950.

Desidero, poi, ricordare ai colleghi che il problema del Fondo per l'indennità agli impiegati, di cui all'apposito disegno di legge ed alla proposta De' Cocci, sarà — quanto prima — posto in discussione.

Penso, pertanto, che si possa senz'altro accettare la modifica apportata dal Senato e giustificata dalla circostanza che il 31 dicembre 1951 è, ormai, prossimo.

Poiché nessuno chiede di parlare, do lettura del testo dell'articolo 1 nella dizione trasmessaci dal Senato.

« È riaperto fino al 30 giugno 1952 il termine stabilito con la legge 12 dicembre 1950, n. 1105, per il versamento al Fondo per l'indennità agli impiegati, da parte dei datori di lavoro, degli accantonamenti dovuti a norma del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione, previsto dall'articolo 5 dello stesso decreto, alle disposizioni contenute nell'articolo 4 del decreto medesimo ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Poiché il secondo ed ultimo articolo è invariato, l'intero disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Chiedo che la Presidenza della Commissione venga autorizzata al coordinamento del titolo con il testo della legge.

Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione del disegno di legge: Determinazione dell'ammontare del contributo a carico del bilancio dello Stato per le spese di funzionamento dell'Ispettorato del lavoro. (2194).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Determinazione dell'ammontare del contributo a carico del bilancio dello Stato per le spese di funzionamento dell'Ispettorato del lavoro.

Riferirò, brevemente, io stesso.

Nelle più varie occasioni, in Commissione, in Assemblea, e non solo alla Camera, ma anche nell'altro ramo del Parlamento, molti colleghi hanno rilevata la insufficienza del contributo stanziato per il funzionamento dell'Ispettorato del lavoro. Questo disegno di legge apporta un primo miglioramento. Lo stesso Ministro ha riconosciuto, conversando con me, che, effettivamente, malgrado questo aumento, le cifre ancora non sono sufficienti. Volerle aumentare, però, significherebbe rimandare il disegno alla Commissione finanze e tesoro perché esprima nuovamente il suo parere, dopo che già si è espressa favorevolmente per il presente stanziamento.

Perciò, il Governo si riserva di presentare altri disegni di legge in proposito; ed io credo di non interpretare male lo spirito che anima tutti i componenti della nostra Commissione dicendo al Sottosegretario Del Bo che, allorché il Governo crederà di presentare

questi nuovi provvedimenti, noi li esamineremo ben volentieri.

Dichiaro aperta la discussione generale.

MAGLIETTA. Aderisco alla opinione espressa dal nostro Presidente. Poiché siamo d'accordo, sarei lieto se la Commissione esprimesse, con un ordine del giorno, il desiderio che il problema dell'Ispettorato del lavoro sia risolto in senso integrale.

PRESIDENTE. D'accordo.

SABATINI. Sono favorevole all'approvazione di questo disegno di legge ed a quella di un ordine del giorno che auspichi un successivo e più completo provvedimento.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura dell'ordine del giorno presentato dall'onorevole Maglietta:

« La XI Commissione esprime il voto che il Ministero del lavoro predisponga di urgenza i provvedimenti tendenti al potenziamento dell'Ispettorato del lavoro, non solo al centro, ma alla periferia, sollecitando uno stanziamento di fondi adeguato all'importante funzione sociale alla quale gli Ispettorati del lavoro assolvono ».

DEL BO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono emendamenti od osservazioni, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Il contributo dello Stato alle spese di funzionamento dell'Ispettorato del lavoro, previsto dall'articolo 16 del regio decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, modificato dall'articolo 13 della legge 1° settembre 1940, n. 1337, è stabilito in lire 25 milioni per l'esercizio 1945-46, in lire 75 milioni per l'esercizio 1946-1947, in lire 200 milioni per l'esercizio 1947-1948, in lire 250 milioni per l'esercizio 1948-1949, in lire 500 milioni per l'esercizio 1949-1950, in lire 600 milioni per l'esercizio 1950-1951, in lire 600 milioni per l'esercizio 1951-1952, ed in lire 500 milioni per l'esercizio 1952-53 e successivi.

(*È approvato*).

ART. 2.

Le maggiori somme già iscritte nella rubrica « Ispettorato del lavoro » dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per gli esercizi dal 1945-46 al 1951-52 incluso, saranno recuperate con le norme di cui all'articolo 16 del regio decreto-legge 28 dicembre 1931, numero 1684, e versate in Tesoreria entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

(*È approvato*).

ART. 3.

A decorrere dall'esercizio 1952-53, nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale potrà essere iscritto, alla rubrica « Ispettorato del lavoro », solamente il contributo dello Stato previsto dal precedente articolo 1, salve le successive riassegnazioni in bilancio delle somme versate in Tesoreria dagli Enti di previdenza tenuti a contribuire alle spese di funzionamento dell'Ispettorato del lavoro.

(*È approvato*).

ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1° luglio 1945.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Modificazioni alla legge 22 marzo 1908, n. 105, sull'abolizione del lavoro notturno dei fornai. (2273).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modificazioni alla legge 22 marzo 1908, n. 105, sulla abolizione del lavoro notturno dei fornai.

Prego il relatore, onorevole Repossi, di riferire.

REPOSSI, *Relatore*. Come gli onorevoli colleghi sanno, la legge 22 marzo 1908, n. 105, proibiva alle aziende addette alla produzione del pane e della pasticceria, di lavorare nelle ore comprese fra le 21 e le 4, tranne in casi di pubblica necessità o per eccezionali esigenze da valutarsi, discrezionalmente, dalla autorità amministrativa a cui era demandato di concedere deroghe al cennato divieto.

Sta di fatto che questa legge, in seguito agli eventi bellici ed altro, non venne più rispettata, specie in questi ultimi anni, a causa, soprattutto, delle previste sanzioni, così irrisorie, da indurre il lavoratore e l'azienda

a rischiare l'ammenda pur di lavorare anche nelle ore notturne.

Lo scopo del presente disegno di legge è, appunto, quello di rendere più severe le sanzioni, mantenendo le possibilità di deroga al divieto per riconosciute esigenze di lavorazione o per ragioni di pubblica necessità. Per i contravventori è, perciò, comminata una ammenda da lire 1000 a lire 8000 per ciascuna delle persone occupate nel lavoro e, in caso di recidiva, la sospensione dall'esercizio dell'industria fino ad un mese, con l'obbligo di corrispondere intero salario ai dipendenti.

Dato lo scopo di questo disegno di legge, inteso a tutelare fisicamente i lavoratori, invito la Commissione ad approvarlo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

PALENZONA. Proprio in questi giorni mi interesso ad un caso tipico nella nostra zona. Un'azienda, dislocata fuori del centro urbano, ma che serve contadini ed operai che devono recarsi al lavoro assai per tempo, non riesce, senza deroga al divieto, a far pervenire il pane ai negozi entro le ore 6, 6,30 del mattino.

Pur trattandosi di un evidente bisogno dei lavoratori della zona, la deroga non è stata concessa.

Ritengo pertanto che, se è giusto l'inasprimento delle sanzioni nei casi arbitrari di inadempienza, il Ministero dovrebbe dare disposizioni affinché vengano esaminate con occhio benevolo certe particolari situazioni.

DEL BO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Se è un caso specifico, può essere sottoposto al Ministero.

PRESIDENTE. Penso che, se l'Ispettorato non ha concesso la deroga, avrà avuto fondati motivi. D'altra parte, perché la ditta non ha ricorso all'autorità superiore, che è il Ministero?

Noi, in questa sede, non possiamo inserire modificazioni nel disegno di legge per casi particolari.

Evidentemente, nel caso prospettato dal collega Palenzona, vi saranno altri interessi, lotte fra concorrenti, eccetera. L'unica sede per risolverlo è il ricorso al Ministero del lavoro.

MAGLIETTA. Desidero esprimere il nostro avviso favorevole al disegno di legge Vorrei però che il Ministero del lavoro si rendesse conto di un'altra esigenza, di carattere alquanto diverso da quella esposta dal collega Palenzona.

Nelle zone periferiche dell'Italia meridionale, il controllo igienico-sanitario e il controllo per gli orari e per il rispetto dei patti di lavoro, è molto deficiente.

Vorrei pregare il Sottosegretario di sollecitare gli organi periferici del suo Ministero, nonché gli organi della polizia, per la parte che ad essa attiene, affinché questi controlli siano intensificati e potenziati, non soltanto nell'interesse dei lavoratori, ma anche nell'interesse generale della popolazione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

REPOSSI, *Relatore*. Mi associo al desiderio dell'onorevole Maglietta di assicurare una più attenta vigilanza.

DEL BO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Assicuro la Commissione che il Ministero terrà nel dovuto conto il desiderio testé espresso.

Vorrei inoltre pregare la Commissione stessa, in conformità agli impegni da noi assunti in convenzioni internazionali che fanno divieto ai minori di 18 anni di lavorare dalle 21 in poi, di modificare, oltre all'articolo 7 anche l'articolo 1 della legge 22 marzo 1908, n. 105.

Presento, all'uopo, un articolo aggiuntivo, da premettersi all'attuale articolo unico che, pertanto, diverrebbe articolo 2.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo aggiuntivo presentato dal Governo, che diverrebbe il primo articolo del disegno di legge:

L'articolo 1 della legge 22 marzo 1908, n. 105, è sostituito dal seguente:

« È vietato di lavorare e far lavorare nelle aziende industriali per la produzione del pane e delle pasticcerie nelle ore comprese fra le 21 e le 4, ad eccezione del sabato in cui il lavoro, limitatamente al personale di età superiore ai 18 anni, potrà protrarsi fino alle 23.

Il divieto si applica alle operazioni di preparazione dei lieviti, riscaldamento dei forni, impasto, confezioni e cottura del pane e delle pasticcerie, anche se esse siano compiute disgiuntamente presso industriali diversi ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'articolo unico del disegno di legge diviene, quindi, l'articolo 2. Ne do lettura:

L'articolo 7 della legge 22 marzo 1908, n. 105, è sostituito dal seguente:

« L'esercente che contravviene alla legge e al regolamento è punito con l'ammenda

da lire mille a ottomila per ciascuna delle persone occupate nel lavoro, alle quali si riferisce la contravvenzione.

In caso di recidiva, oltre l'aggravamento della pena preveduto dal Codice penale, si può applicare la sospensione dall'esercizio della industria fino ad un mese.

Durante la sospensione, l'esercente è obbligato a corrispondere ai dipendenti la retribuzione normale rapportata a quella corrisposta nell'ultimo periodo di paga ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Interpretazione autentica dell'articolo 13 della legge 26 aprile 1934, n. 653, relativo alla definizione del periodo di lavoro notturno vietato alle donne e agli adolescenti. (Approvato dalla X Commissione permanente del Senato). (2275).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Interpretazione autentica dell'articolo 13 della legge 26 aprile 1934, n. 653, relativo alla definizione del periodo di lavoro notturno vietato alle donne e agli adolescenti.

Prego il relatore, onorevole Repossi, di riferire su questo disegno di legge, già approvato dalla X Commissione permanente del Senato.

REPOSSI, *Relatore*. Nelle convenzioni internazionali sul lavoro delle donne e degli adolescenti è vietato il lavoro notturno, inteso come sospensione di undici ore, salvo il caso di leggi speciali sulla panificazione per le quali l'intervallo di riposo può intercorrere fra le 21 e le 4.

Tali convenzioni verranno ratificate anche dall'Italia.

Il legislatore, per meglio precisare queste sospensioni di lavoro, all'articolo 13 della legge 26 aprile 1934 così dettò: « Col termine *notte* si intende un periodo di almeno 11 ore consecutive comprendente l'intervallo fra due e cinque ore, salvo le disposizioni della legge sulla panificazione ».

Di questo articolo vennero date diverse interpretazioni, non essendovi incluso alcun riferimento alle donne.

Affinché ogni possibile dubbio scompaia, il Governo italiano si è impegnato a dare, legislativamente, una inequivocabile interpretazione.

Il disegno di legge al nostro esame realizza, appunto, questa esigenza.

Non posso, quindi, che pregare gli onorevoli colleghi perché, con la massima rapidità, approvino il disegno di legge stesso.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

VENEGONI. Noi siamo favorevoli al disegno di legge. Vorremmo, anzi, pregare il Governo di predisporre una più accurata vigilanza da parte dei suoi organi, per evitare abusi nella osservanza di queste disposizioni che i datori di lavoro troppo spesso dimenticano.

PALENZONA. Mi associo alle dichiarazioni del relatore e rilevo che l'interpretazione autentica si è resa necessaria per la condotta dei datori di lavoro i quali, nel silenzio della legge, hanno creduto di risolvere il problema facendo lavorare, nelle ore notturne, le donne.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dell'articolo unico:

« Il rinvio alle disposizioni della legge sulla panificazione, contenuto nell'articolo 13 della legge 26 aprile 1934, n. 653, si riferisce soltanto ai lavoratori di sesso maschile e di età inferiore ai diciotto anni ».

Non essendovi emendamenti e trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Previdenza e assistenza dei giornalisti. (Approvato dalla X Commissione permanente del Senato). (2282).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Previdenza e assistenza dei giornalisti.

Riferirò io stesso, brevemente, su questo disegno di legge, già approvato dalla X Commissione permanente del Senato.

Fino all'entrata in vigore della legge 28 luglio 1950, n. 633, che, come tutti ricordiamo, fu proposta dai nostri colleghi Di Vittorio, Santi, Pastore e Morelli, la quasi totalità dei giornalisti era esclusa dalle assicurazioni sociali obbligatorie; fruendo la categoria di retribuzioni superiori alle 1500 lire mensili. Di conseguenza, il contributo previdenziale, dovuto dagli editori in base ai contratti collettivi di lavoro, veniva destinato, dall'Istituto di previdenza dei giornalisti, alla attuazione di forme di previdenza e di assistenza meglio

confacenti alle esigenze della categoria. Con l'entrata in vigore della legge succitata, abolito il massimale delle 1500 lire, buona parte del contributo, già affluente all'Istituto di previdenza giornalisti, avrebbe dovuto essere devoluta alle varie gestioni dell'assicurazione obbligatoria, con grave pregiudizio per i giornalisti i quali, mentre da un lato dovrebbero attendere non breve tempo per maturare il diritto alle nuove prestazioni, dall'altro non potrebbero più beneficiare del trattamento di previdenza risultante dalla loro iscrizione presso l'Istituto dei giornalisti.

Il presente disegno di legge tende ad ovviare all'inconveniente, riconoscendo lo stato di fatto di cui già si avvantaggia la categoria dei giornalisti.

Certo il disegno di legge contrasta con l'indirizzo prevalente, più volte affermato anche dalla nostra Commissione, di andare verso un sistema previdenziale a tipo unico; ma, a parte il fatto che altre categorie già godono di fondi previdenziali speciali, va notato che la disposizione in esame potrebbe anche avere carattere provvisorio, in attesa che si addivenga ad una più radicale riforma di tutto il sistema previdenziale italiano.

Stando così le cose, raccomando ai colleghi di approvare il disegno di legge.

Dichiaro aperta la discussione generale.

PRETI. Voterò a favore del disegno di legge, sottolineando la provvisorietà di esso indicata dal Presidente, ed avente lo scopo di non stabilire, fin da ora, una deroga al principio della unitarietà del sistema previdenziale obbligatorio affermato in sede di studi per la riforma della previdenza sociale.

VENEGONI. Mi associo alle considerazioni dell'onorevole Preti.

BIASUTTI. Mi associo, a mia volta, alle considerazioni dell'onorevole Preti, sottolineando l'inopportunità di istituti di previdenza particolari ed eprimendo la speranza che essi vengano assorbiti in sede di riforma della previdenza sociale.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli, che, se non vi sono emendamenti od osservazioni, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

La previdenza e l'assistenza attuate dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola » riconosciuto con regio decreto 25 marzo 1926, n. 898, nelle forme e nelle misure disposte dal suo statuto e dal regolamento a favore dei giornalisti iscritti all'Istituto stesso, sostituiscono a tutti gli effetti, nei confronti dei giornalisti ad esso iscritti, le corrispondenti forme di previdenza e di assistenza obbligatorie.

(*È approvato*).

ART. 2.

Le misure dei contributi dovuti all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola » dai datori di lavoro per i giornalisti da essi dipendenti e le prestazioni che l'Istituto è tenuto ad erogare a favore dei propri iscritti non possono essere inferiori a quelle stabilite per le corrispondenti forme di previdenza e di assistenza obbligatorie.

Il regolamento previsto dallo statuto dell'Istituto dovrà essere uniformato alle disposizioni della presente legge entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto, alla fine della seduta.

Discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Santi e Di Vittorio: Mantenimento al lavoro dei lavoratori congedati dal servizio militare di leva. (774).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Santi e Di Vittorio: Mantenimento al lavoro dei lavoratori congedati dal servizio militare di leva.

Prego il relatore, onorevole Colleoni, di riferire.

COLLEONI, *Relatore*. Come i colleghi sanno, la nostra legislazione è andata gradualmente estendendo i provvedimenti diretti a garantire il posto di lavoro ai lavoratori richiamati alle armi. Dopo la cessazione delle ostilità, nel 1945, un primo provvedimento stabilì il mantenimento del posto ai giovani delle classi 1924, 1925 e 1926. Poi il privilegio si estese ai chiamati di leva di qualunque classe. Purtuttavia si verificano alcuni inconvenienti: i datori di lavoro, pur ottemperando alla legge e riassumendo i dipendenti al loro ritorno dalle armi, dopo un brevissimo periodo li licenziano, rendendo così praticamente nulla la disposizione legislativa.

Questa è, evidentemente, la ragione che ha spinto gli onorevoli Di Vittorio e Santi a presentare la loro proposta.

Però, pur riconoscendo che la proposta è ispirata da giuste preoccupazioni, ritengo che, anziché eliminarle, essa le aggrava, perché potrebbe provocare mali peggiori, quali il licenziamento dei giovani alla vigilia della loro chiamata per il servizio di leva. Questo timore, onorevoli colleghi, deve indurci a meditate riflessioni prima di accordare il nostro suffragio alla proposta Santi-Di Vittorio.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

SABATINI. Alla preoccupazione opportunamente manifestata dal relatore, penso se ne debba aggiungere un'altra: la proposta di legge potrebbe costituire un ulteriore freno alla occupazione dei giovani. Aumentare gli obblighi dei datori di lavoro, in questo campo, può significare, onorevoli colleghi, una remora alla assunzione di apprendisti o, in genere, di lavoratori aggirantisi fra i 18 e i 19 anni.

Ritengo, quindi, per fermo che la proposta, lungi dal proteggere l'impiego, ne aumenterebbe le alee. Per queste ragioni non posso approvarla.

SANTI. Ho ascoltato le argomentazioni, i dubbi e le perplessità del relatore e del collega Sabatini.

Vorrei far loro notare solo questo: la legge esiste già. Essa stabilisce che il lavoratore, chiamato alle armi, ha diritto al mantenimento del posto.

La mia proposta di legge, quindi, vuole solo ovviare alla dimenticanza della legge del 1946, che, non ponendo alcun termine, non da garanzia alcuna per il mantenimento del posto, almeno per un periodo minimo successivo al giorno della riassunzione.

Ugualmente non mi convince la preoccupazione del collega Sabatini. Argomentando in siffatto modo si concluderebbe sempre che ogni disposizione di legge a favore dei lavoratori, potrebbe rendere più difficile la loro occupazione, esigendo, da parte dei datori di lavoro, nuovi oneri od impegni.

Tutta la legislazione sociale verrebbe, allora, ad essere inficiata. Mi permetto, quindi, di insistere.

PALENZONA. Desidero far notare agli onorevoli colleghi che, in questo momento, non siamo in possesso degli elementi statistici necessari per approfondire il problema. È di somma importanza giudicare in base a dati che ci consentano un sicuro orientamento in un senso o nell'altro.

Gradirei, quindi, un rinvio della discussione.

BIASUTTI. D'accordo.

VENEGONI. Tutti ci rendiamo conto delle difficoltà che attualmente esistono per garantire l'occupazione ai giovani. Il problema, tuttavia, non va affrontato in una sede, come l'attuale, che si interessa esclusivamente di un provvedimento volto all'eliminazione di alcuni inconvenienti. Considerate, onorevoli colleghi, che, per i giovani, il ritorno dal servizio militare segna l'inizio del periodo più pericoloso per la loro vita. Esso può influire sul loro avvenire sia favorevolmente sia disastrosamente.

Noi siamo, quindi, favorevoli alla proposta di legge.

MAGLIETTA. Desidero informare i colleghi che a Napoli tutte le aziende I.R.I. hanno adottato il sistema del licenziamento successivo alla riassunzione nei riguardi di centinaia e centinaia di lavoratori. La cosa è veramente seria.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Dopo le delucidazioni che il Sottosegretario ed il relatore vorranno ancora darci e prima di porre in votazione il passaggio agli articoli (votazione necessaria a causa delle dichiarazioni da alcuni fatte sulla inopportunità e controproduttività della legge) porrò in votazione la proposta di rinvio fatta dal collega Palenzona.

DEL BO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Mi rendo conto che, effettivamente, si manifestano parecchi degli inconvenienti segnalati dagli onorevoli Santi e Venegoni. Ma, d'altra parte, il Governo si rende anche conto della sussistenza di motivi contrari, ancora più gravi, e della opportunità di procedere ad indagini statistiche per tutti i casi che potrebbero verificarsi.

Da informazioni assunte, in via ufficiosa, presso l'Ispettorato del lavoro di Roma, risulta che questi casi sono abbastanza frequenti; ma, messi sulla bilancia i possibili inconvenienti lamentati dal relatore e dall'onorevole Sabatini, ritengo che questi ultimi debbano prevalere.

Vi è, poi, una valutazione di principio. Questa proposta di legge pone in essere una analogia a quanto disposto con il decreto 14 febbraio 1946 per i reduci e i partigiani, per i quali fu disposto, obbligatoriamente, il mantenimento in servizio, attraverso una legge che viene annualmente prorogata nonostante le difficoltà e resistenze sollevate dai dicasteri interessati; voglio dire quelli dell'industria e del tesoro.

Ad ogni modo, se, in pratica, può essere stabilita una analogia tra le disposizioni a fa-

vore dei reduci e dei partigiani e questa proposta dell'onorevole Santi, in linea di principio e soprattutto sul piano giuridico, questa analogia non ha ragione di sussistere, perché il principio del mantenimento in servizio dei reduci e dei partigiani fu dettato da ragioni di carattere assolutamente contingente ed eccezionale. Si trattava di categorie che avevano ben meritato dalla nazione e che venivano a fruire di questo diritto in via assolutamente temporanea.

La proposta dell'onorevole Santi non solo generalizza il diritto, ma gli toglie ogni carattere eccezionale, contingente, per trasformarlo in un diritto definitivo e permanente.

SANTI. Che il lavoratore debba essere riassunto lo dice il decreto legislativo del 1946.

Io aggiungo, soltanto, che deve essere mantenuto in servizio per un certo periodo di tempo.

DEL BO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Appunto in ciò sussiste la difficoltà giuridica: nella differenza cioè fra riassunzione e mantenimento del posto. Una norma definitiva e non temporanea, come quella da lei proposta, urta con il preciso disposto dell'articolo 2118 del Codice civile che così suona:

« Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nei termini e nei modi stabiliti... ».

SANTI. Ma il decreto legislativo del 1946 che parla di conservazione del posto, cioè di mantenimento del rapporto di lavoro, e non di semplice riassunzione, modifica per ciò stesso questo articolo del Codice civile

DEL BO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. La differenza sta nel fatto che la norma del 1946 ha carattere eccezionale e temporaneo, dovuto a circostanze contingenti, mentre la sua proposta avrebbe carattere definitivo e permanente.

Sarebbe l'affermazione di un principio, non quella di una eccezione.

Per questi motivi, pregherei i proponenti di ritirare la loro proposta. Qualora essa non fosse ritirata, il Governo dichiara che non può neppure aderire alla proposta di rinvio; ed invita, senz'altro, la Commissione a respingere la proposta di legge.

SANTI. Non posso aderire all'invito del Governo. Sono disposto a prendere in considerazione le preoccupazioni espresse dal relatore e dall'onorevole Palenzona, e, allo scopo di entrare in possesso di maggiori elementi statistici necessari ad un ponderato giudizio, dichiaro, conseguentemente, di associarmi alla proposta di rinvio.

COLLEONI, *Relatore*. Le osservazioni degli onorevoli Venegoni e Maglietta non risolvono, a parer mio, il problema. L'obiezione della probabile anticipazione dei licenziamenti non è stata sormontata.

Allo stato attuale delle cose è possibile approfittare del periodo di congiuntura che impone all'imprenditore di mantenere in forza il lavoratore, di riassumerlo, e, se intende licenziarlo di notificargli il preavviso almeno 30 giorni prima.

Ma, se vogliamo correre l'alea di costringere l'imprenditore a mantenere obbligatoriamente al lavoro, e per un anno, il dipendente riassunto, rischieremmo sicuramente di aggravare la situazione impedendo l'assunzione al lavoro ai giovani che ancora non abbiano prestato servizio di leva. Nessun imprenditore vorrà legarsi le mani per un così lungo periodo. Accetto, però, la proposta del collega Palenzona per approfondire lo studio e l'indagine presso gli uffici di collocamento onde meglio esaminare l'andamento del fenomeno.

DEL BO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Qualunque sia il risultato delle indagini, l'ostacolo giuridico rimane insormontabile.

MAGLIETTA. Per dichiarazione sulla posizione della questione. Onorevoli colleghi, il fatto lamentato dai proponenti esiste, si tratta di studiarlo con maggiore serenità e documentazione onde risolverlo in modo praticamente e giuridicamente sodisfacente. Propongo, pertanto, che l'esame del problema venga inserito in quello generale della legge sull'apprendistato.

SABATINI. Chiedo un chiarimento all'onorevole Maglietta: intende egli che questa proposta di legge debba essere esaminata con le altre circa l'apprendistato, oppure intende dire che l'argomento della proposta di legge può essere portato in discussione allorché discuteremo le altre leggi sull'apprendistato?

MAGLIETTA. Io parlo dell'argomento.

PRESIDENTE. In sede di discussione dei provvedimenti sull'apprendistato, l'argomento sarà senz'altro discusso. Prima di passare alla votazione sul passaggio o meno agli articoli pongo in discussione la proposta di semplice rinvio fatta dal collega Palenzona ed appoggiata dai proponenti.

REPOSSI. Per dichiarazione di voto. Sentite tutte le ragioni esposte e tenuto conto della particolare situazione dei giovani, considerato che, se si fa questione di argomento, esso

potrà essere preso in esame in occasione della legge sull'apprendistato, ritengo debba essere tenuta in maggior conto la preoccupazione che, approvando questa proposta di legge, si dia luogo ad un aggravamento della disoccupazione giovanile. Dichiaro, pertanto, che sono contrario al rinvio puro e semplice, ritenendo che si debba, oggi stesso, non approvare il passaggio agli articoli.

SANTI. Per dichiarazione di voto. Se la Commissione accetta la proposta di non approvare il passaggio agli articoli, si verrebbe a riconoscere la non sussistenza del problema e, quindi, a precludere la possibilità che esso venga discusso in sede di legge sull'apprendistato.

Voterò, quindi, la proposta di semplice rinvio, che, nulla precludendo, nulla pregiudica.

SABATINI. Per dichiarazione di voto. Mi rendo conto dell'inopportunità espressa dal collega Repossi. Ritengo che la situazione legislativa attuale sia, forse, la più proporzionata alla situazione reale.

Mi associo, quindi, alle sue conclusioni, e dichiaro di votare contro il rinvio.

ZACCAGNINI. Per dichiarazione di voto. Sono d'accordo col collega Repossi. Non ritengo fondato il timore del collega Santi. Il problema esiste, e tutti pensiamo di affrontarlo in una sede appropriata. Ricusare oggi il rinvio e poi non passare all'esame degli articoli non significa affatto preclusione dell'argomento; ma solo di questa particolare proposta di legge.

FORESI. Per dichiarazione di voto. La proposta Maglietta, intesa a trasferire l'argomento in altra sede vuol significare che l'argomento, in quella sede, diverrà un capitolo, una serie di articoli da aggiungersi a quella legge, non una legge aggiuntiva a quella sull'apprendistato. Penso, allora, che i colleghi di sinistra possano accettare la proposta Repossi-Maglietta, che ci impegna a valutare la questione in quella sede senza timore di alcuna preclusione.

PRESIDENTE. Se si vota la proposta Santi si pregiudica la futura legge sull'apprendistato.

VENEGONI. Per dichiarazione di voto.

Gli onorevoli colleghi sono già stati esaurientemente informati sullo scopo della nostra proposta che vuole garantire una continuità di lavoro al lavoratore chiamato alle armi.

Non prendendola oggi in considerazione, noi autorizzeremmo gli imprenditori a dare alla legge proprio quella dannosa interpretazione che la proposta vorrebbe impedire. Ecco perché sono favorevole al rinvio e prego i colleghi di accettarlo senza pregiudicare la questione.

PALENZONA. Per dichiarazione di voto. Da tutte le parti, oramai, si riconosce che il problema esiste. Non sappiamo, però, in quale proporzione. Riconosco le perplessità derivanti da un lato dalla preoccupazione di aggravare il male e dall'altro dalla speranza di migliorare la situazione. Sono, quindi, d'avviso che il rinvio non pregiudichi niente e ci metta in condizione di discutere meglio il problema nella sede più opportuna.

BARTOLE. Per dichiarazione di voto. Voterò contro il rinvio appunto per le ragioni addotte dal collega Repossi. Ciò non significa, però, che il problema non possa trovare sede di discussione allorché discuteremo i provvedimenti sull'apprendistato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di rinvio puro e semplice.

(*Non è approvata*).

Pongo allora in votazione il passaggio agli articoli.

(*Non è approvato*).

Con la non approvazione del passaggio agli articoli la proposta di legge s'intende respinta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Proroga del termine stabilito per i versamenti al Fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e di capitalizzazione » (2070-B):

Presenti e votanti 28
Maggioranza 15
Voti favorevoli . . . 28
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

« Determinazione dell'ammontare del contributo a carico del bilancio dello Stato per

le spese di funzionamento dell'Ispettorato del lavoro » (2194):

Presenti e votanti 28
Maggioranza 15
Voti favorevoli . . . 28
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

« Modificazioni alla legge 22 marzo 1908, n. 105, sull'abolizione del lavoro notturno dei fornai » (2273):

Presenti e votanti 28
Maggioranza 15
Voti favorevoli . . . 28
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

« Interpretazione autentica dell'articolo 13 della legge 26 aprile 1934, n. 653, relativo alla definizione del periodo di lavoro notturno vietato alle donne e agli adolescenti » (2275):

Presenti e votanti 28
Maggioranza 15
Voti favorevoli . . . 27
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

« Previdenza e assistenza dei giornalisti » (2282):

Presenti e votanti 28
Maggioranza 15
Voti favorevoli . . . 26
Voti contrari 2

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Angelucci Mario, Bartole, Biasutti, Cappugi, Colleoni, Coppa Ezio, Cornia, Cotellessa, De Maria, Diecidue, Fassina, Federici Agamben Maria, Foresi, Lizzadri, Lombardi Carlo, Maglietta, Marazzina, Palenzona, Petrone, Preti, Rapelli, Repossi, Sabatini, Santi, Storchi, Titomanlio Vittoria, Venegoni, Zaccagnini.

Sono in congedo:

Leone Marchesano, Martini Fanoli Gina e Pastore.

La seduta termina alle 10,30.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI